



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.10858/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali" (Reg.Gen. n. 15 - (ex Reg.Gen.nn. 242 e 286 /VIII Legislatura)

Ad iniziativa dei Consiglieri G.Fortunato, G.Salvatore, A.Marino.
Depositata il 26 Maggio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **10 GIUGNO 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali”

Ad iniziativa dei Consiglieri G.Fortunato, G.Salvatore, A.Marino

(Registro Generale numero 15)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge intende disciplinare, ai sensi dell'art. 122 della costituzione e nei limiti previsti dalla legge n. 165 del 02 luglio 2004, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

L'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco e assessore comunale, è prevista dall'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

Tuttavia, se la norma contenuta nel Testo Unico avesse il valore di regola, la legge regionale in materia d'individuazione delle cause di incompatibilità dovrebbe limitarsi a ripetere, pedissequamente, le determinazioni contenute nella legge statale e ciò è incompatibile, com'è stato autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale con sent. n. 201 del 2003, con la natura concorrente della potestà legislativa regionale prevista dall'art. 122, primo comma, della Costituzione.

La Suprema Corte ha precisato che *"non la regola dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dunque, deve assumersi come limite alla potestà legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione"*. Il principio consiste nel generale divieto di coesercizio delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale, *"ma ciò non esclude"*, prosegue la Corte, *"scelte diverse nello svolgimento del medesimo principio, con riferimento specifico all'articolazione degli enti locali nella Regione, naturalmente entro il limite della discrezionalità, oltrepassato il quale il rispetto del principio, pur apparentemente assicurato, risulterebbe sostanzialmente compromesso"*.

A seguito della presente proposta l'incompatibilità, quale regola generale posta dalla legislazione statale nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, trova conferma per i Sindaci e gli Assessori dei Comuni della Regione Campania con più di cinquemila abitanti, mentre per i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con meno di cinquemila abitanti opera una eccezione non discrezionale, ma giustificata dal voler garantire ai piccoli centri un dialogo più proficuo con l'ente Regione, una efficace selezione della classe politica ed evitare al contempo la fuga dalle cariche elettive locali, fuga che, in special modo nei Comuni di piccole dimensioni, unita al difficile ricambio della classe politica, crea situazioni particolarmente negative.

Si propone inoltre di prevedere la possibilità, per i sindaci in carica, di arrivare a fine mandato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1
Cause di ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale:

- a) i ministri ed i sottosegretari di Stato;
 - b) i Giudici della Corte Costituzionale ed i membri del Consiglio Superiore della Magistratura;
 - c) i capi ed i vice capi della Polizia, nonché gli ispettori generali pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno;
 - d) i prefetti e vice prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale, o equiparate e superiori, ed i capi di gabinetto dei ministri
 - e) i Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
 - f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano la funzioni nel territori della Regione;
 - g) i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
 - h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione; i segretari generali, i direttori generali e segretari dei comuni compresi nella Regione con più di cinquemila abitanti;
 - i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - j) gli ecclesiastici, i ministri di culto e coloro che ne fanno le veci;
 - k) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali, che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione regionale;
 - l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza, organizzazione o coordinamento del personale in istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione, nonché il Presidente ed i consiglieri di amministrazione degli enti d'ambito di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n.14 e delle relative società di gestione;
 - m) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali;
 - n) il Difensore Civico della Regione Campania;
 - o) i presidi delle facoltà universitarie ed i rettori delle università aventi sede nel territorio della Regione Campania.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni trasferimento o collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature;
3. La comunicazione delle dimissioni o la domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni, con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.
4. La Regione, gli enti e le aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.2
Cause di incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:
 - a) il deputato, il senatore, il membro del Parlamento europeo;
 - b) il membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
 - c) l'amministratore o il dipendente aventi poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione, o che riceva dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
 - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente, l'istituto o l'azienda, con sentenza passata in giudicato e che non ha ancora estinto il debito;
 - e) i titolari, gli amministratori ed i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione, in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso i cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge della Regione; il consulente legale, amministrativo e tecnico, che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese summenzionate;
 - f) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.
 - g) i sindaci e gli assessori dei comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti compresi nel territorio regionale, nonché i presidenti e gli assessori di Giunta provinciale.
 - h) I sindaci dei comuni superiori a cinquemila abitanti, in carica al momento dell'elezione a consigliere regionale, rimangono in carica fino al primo turno elettorale utile (oppure fino alla fine del mandato).
2. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di componente di altro Consiglio o altra Giunta regionale, di Presidente e di Assessore di giunte provinciali di altra regione;
3. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti entro il V grado e gli affini del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.
4. Non può, altresì, ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:
 - a) colui che sia parte attiva della lite pendente, in un procedimento civile od amministrativo, non in materia tributaria, con la Regione;
 - b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

Esimente alle cause d'ineleggibilità e incompatibilità

1. Non costituiscono causa d'ineleggibilità o d'incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni di legge, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

Te



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Le cause d'ineleggibilità, di cui all'articolo 1, che non sono state rimosse entro i termini fissati dalla presente legge comportano l'invalidità dell'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio regionale. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalle predette cariche, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 2 e seguenti dell'articolo 1.
2. Le cause d'incompatibilità, che esistono al momento della elezione o sopravvengono ad essa, comportano la decadenza dalla carica di Presidente e di Consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei modi e termini di cui al successivo articolo 5.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

Verifica delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali ha accertato non sussistere cause d'ineleggibilità. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, contesta al Consigliere regionale la causa predetta; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.
2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa d'ineleggibilità sia sopravvenuta alla presentazione delle candidature o sia sopravvenuta successivamente all'elezione una causa d'incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, muove la relativa contestazione al Consigliere regionale. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il Consiglio delibera definitivamente e ove ritenga sussistente la causa d'ineleggibilità o d'incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La delibera deve essere depositata, il giorno successivo, alla segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
3. Le delibere, di cui al presente articolo, sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
4. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n.154. Resta fermo, altresì, quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio, ai sensi del presente articolo.
5. Ferma restando la procedura prevista dal Regolamento interno del Consiglio regionale, qualora per taluni consiglieri venga dichiarata, con sentenza, l'incompatibilità sopravvenuta alla carica di Consigliere, il Consiglio ne prende atto nella prima seduta utile, contestando l'incompatibilità al Consigliere decaduto.
6. In caso di pronuncia giudiziale dichiarativa d'incompatibilità nei confronti di un Consigliere regionale in carica, il subentrante acquisisce lo status di Consigliere regionale e ne acquisisce i relativi diritti, dalla data entro cui il Consigliere dichiarato decaduto avrebbe potuto optare come giudizialmente accertata.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6
Membro della Giunta regionale

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause d'ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli articoli 1 e 2, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove entro la data della nomina alla carica di assessore.